



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

e-mail tributi@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net

Orario ufficio: martedì e venerdì 9.30-12.30; mercoledì 15.00-17.00 solo su appuntamento

Nota informativa IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - ANNO 2017

Dal 1° Gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Versamenti IMU:

due rate di pari importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2017

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/12/2016 sono state confermate le seguenti aliquote:

- **aliquota ordinaria 10,5 (dieci virgola cinque) per mille** – per tutti gli altri fabbricati non destinati ad abitazione principale dal soggetto passivo in categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, C/2, C/6, C/7;
- **aliquota ordinaria 10 (dieci) per mille** - per le aree edificabili;
- **aliquota ordinaria 10 (dieci) per mille** – per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/1, C/3, C/4, C/5;
- **aliquota ordinaria 10 (dieci) per mille** – per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti per disposizione di legge dal 1° gennaio 2014;
- **aliquota ordinaria 9 (nove) per mille** - per tutti gli immobili della categoria D/02 ubicati nelle frazioni di Prada e Prà Bestemà;
- **aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille** – da applicare all'unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria C/2, C/6, C/7), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori) residente/i nel comune di San Zeno di Montagna, al figlio (o ai figli), o viceversa, con l'obbligo della residenza da parte del comodante e del comodatario. Non è possibile applicare la detrazione di € 200,00.
Si precisa inoltre che il soggetto passivo continua ad essere il titolare del diritto reale sull'immobile. Del costituito rapporto di comodato, si dovrà informare l'Ente entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, mediante apposita autocertificazione in carta libera, corredata da copia del documento di identità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate, oppure mediante trasmissione di copia del comodato d'uso gratuito registrato, tenendo presente che:

- i genitori (comodanti) ed i figli (comodatori) o viceversa, devono possedere il requisito della residenza, a San Zeno di Montagna, consecutivamente per almeno 5 anni compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta precedente a quello per cui si intende fruire della agevolazione;
 - in caso di spostamento di residenza all'interno del Comune, il beneficio decorrerà già dall'anno dell'avvenuta comunicazione all'Ufficio Anagrafe dell'Ente;
 - in caso di perdita dei requisiti, per i comodati già autocertificati nel corso dell'anno 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU.
- **aliquota 4 (quattro) per mille** – per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; per tali immobili per i quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione setta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Sono escluse dall'IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (eccetto le cat. A1 A8 e A9) del soggetto passivo residente nel comune, i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana, i fabbricati rurali strumentali e altre fattispecie (vedi art. 28 regolamento IUC)

Versamenti:

Il contribuente versa **due rate** di pari importo, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre 2017**.

Il versamento dell'imposta va effettuato interamente al COMUNE

mediante Modello F24 con i seguenti codici tributo. Fanno eccezione i fabbricati cat. D.

codice tributo Tipologia

3916 Aree edificabili (destinata al Comune)

3918 Altri fabbricati (destinata al Comune)

3925 Immobili di cat. D (**destinata allo Stato**) aliquota 7,6 per mille

3930 Immobili di cat. D (destinata al Comune) aliquota 1,4 per mille

L'importo deve essere arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi e arrotondata per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Aree Edificabili: vedi deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2017 con la quale sono stati stabiliti i valori venali in comune commercio al mq per zone omogenee delle aree fabbricabili.

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

Aliquote: con delibera n. 34 del 29/12/2016 il consiglio Comunale ha confermato:

- **aliquota 0 (zero) per mille**
da applicare a tutti i fabbricati destinati ad abitazione principale dal soggetto passivo e ai fabbricati assimilati all'abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze;
- **aliquota 0 (zero) per mille**
da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili;

Dichiarazione: va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)

La componente TARI è destinata alla copertura di costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sostituisce la Tares applicata nel 2013.

Soggetti passivi: Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, comprese le aree operative scoperte ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali.

Calcolo del tributo: La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano finanziario (costi del servizio per trasporto, raccolta e smaltimento) redatto dal soggetto gestore del servizio, integrato ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4/2017

Altre disposizioni: E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

Versamenti: il Comune ha stabilito, con deliberazione n. 35 del 29/12/2016, **due rate con scadenza il 30 aprile e il 30 settembre 2017 oppure in soluzione unica entro il 16 giugno 2017.** Come per gli anni precedenti, **sarà il Comune ad inviare gli avvisi di pagamento ai cittadini** alle scadenze prestabilite (codice tributo 3944).

Dichiarazioni: come da regolamento comunale ogni variazione per i tributi Imu, Tari e Tasi dovrà essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo.